CAMERA DEI DEPUTATI N. 1797-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° febbraio 1951 *(Stampato n. 1381)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SPATARO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 febbraio 1951

—

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e la liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, effettuato a Roma il 29 luglio 1950

Presentata alla Presidenza il 19 aprile 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione ha già ottenuto l'assenso del Senato ed è stato favorevolmente esaminato dalla vostra Commissione Affari Esteri.

Trattasi di un regolamento di rapporti fra l'Italia e il Sudan concluso mediante un Accordo che è stato stipulato a Roma il 29 luglio 1950, tramite l'Ambasciata di Sua Maestà Britannica in Roma.

Il Governo del Condominio del Sudan aveva durante l'ultima guerra mondiale posto sotto sequestro tutti i beni italiani esistenti nel paese per garantirsi dei danni che esso Governo assumeva come patiti dalle Amministrazioni e dalle popolazioni locali a seguito

della temporanea occupazione e delle azioni di bombardamento dei territori sudanesi da parte delle nostre forze armate.

Le richieste sudanesi si facevano ammontare a circa lire sterline 80.000 e l'immobilizzo dei beni dei nostri connazionali paralizzava le nostre attività precedenti nel paese e minacciava quelle che avrebbero potuto normalmente ristabilirsi.

La Gran Bretagna che aveva la figura di custode sequestratario dei beni, venne interessata per la restituzione e reintegrazione dei beni stessi, diritti ed interessi italiani, e per una definizione dei reclami sudanesi verso l'Italia. Praticamente l'Accordo raggiunto costituisce la stessa Gran Bretagna come parte nella Convenzione, impegnando il Governo di Sua Maestà Britannica a regolare in modo definitivo con il Governo del Sudan tutta la questione.

Nelle trattative si è potuto decisamente escludere che le richieste del Sudan potessero in qualche modo fondarsi o collegarsi con il nostro infelice Trattato di pace.

La transazione intervenne su una cifra di importo totale e definitorio di lire sterline 25.000 che il Governo italiano avrebbe dovuto mettere a disposizione del Governo di Sua Maestà Britannica entro il 31 dicembre 1950; mentre tutti i beni, diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche residenti o non residenti nel Sudan sarebbero stati restituiti entro due mesi dallo scambio delle Note che portano la data del 29 luglio 1950.

Tutto l'Accordo ha già avuto praticamente la sua esecuzione. I beni sono stati restituiti e si è adempiuto con mezzi finanziari provvisori al versamento della somma pattuita, alla data voluta.

Nessuna obiezione è sorta nella pratica a quanto era stato stabilito. Compete pertanto alla Camera la ratifica dell'Accordo perché esso raggiunga la sua formale perfezione giuridica.

All'onere derivante dall'esecuzione dell'Accordo suddetto si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo, n. 486, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Nulla quindi osta alla vostra approvazione.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e la liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio di lettere, il 29 luglio 1950.

ART. 2.

All'onere derivante dall'esecuzione dello scambio di lettere suddetto si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.